

1 Proposta di legge recante modifica della legge sull'alcol (2010:1622)

In merito alla legge sull'alcol (2010:1622), si stabilisce quanto segue:

che il capitolo 1, sezioni 2 e 11, il capitolo 5, sezione 2, il capitolo 8, sezione 7 e il capitolo 9, sezioni 2, 3, 11, 12, e 17 siano formulati come segue;

che siano inseriti un nuovo capitolo, il capitolo 5 bis, e tre nuovi paragrafi, il capitolo 1, sezioni 13 e 14, e il capitolo 9, sezione 18 bis, formulati come segue.

Formulazione attuale

Formulazione proposta

Capitolo 1

Sezione 2¹

La presente legge contiene disposizioni in materia di

- fabbricazione, ecc. (capitolo 2),
- disposizioni generali sulle vendite (capitolo 3),
- vendita all'ingrosso, ecc. (capitolo 4),
- vendita al dettaglio (capitolo 5),
- *vendita in azienda (capitolo 5 bis),*
- commercio di bevande spiritose industriali e di preparazioni alcoliche (capitolo 6),
- commercializzazione di bevande alcoliche e preparazioni simili alle bevande alcoliche (capitolo 7),
- somministrazione di bevande alcoliche e preparazioni simili alle bevande alcoliche (capitolo 8),
- controllo, ecc. (capitolo 9),
- ricorsi (capitolo 10),
- disposizioni penali (capitolo 11),
- confisca (capitolo 12), e
- registri (capitolo 13).

Sezione 11²

Fabbricante chiunque fabbrichi a titolo professionale le merci di cui alla presente legge.

Le vendite ai consumatori sono denominate *vendita al dettaglio* oppure, nel caso di bevande alcoliche e preparazioni simili alle bevande alcoliche, si utilizza il termine *somministrazione* se tali bevande sono vendute per il consumo in loco. Le altre vendite sono denominate come *vendita all'ingrosso*.

La vendita al dettaglio di bevande alcoliche di propria produzione presso il punto vendita del fabbricante è definita come

¹ Formulazione più recente 2019:345.

² Formulazione più recente 2019:345.

vendita in azienda.

Sezione 13.

Fabbricante indipendente un fabbricante di bevande alcoliche che

— è giuridicamente ed economicamente indipendente da altri produttori di bevande alcoliche,

— utilizza locali fisicamente separati da quelli utilizzati dai fabbricanti la cui produzione annua supera uno qualsiasi dei volumi di cui al capitolo 5 bis, sezione 2, primo paragrafo, punto 2, e

— non produce in virtù di una licenza.

Sezione 14.

Produzione annua i volumi di bevande alcoliche prodotti nell'anno civile precedente l'anno in cui si svolgono le vendite in azienda.

Se un fabbricante non ha realizzato alcuna produzione di bevande alcoliche nell'anno civile immediatamente precedente quello in cui hanno luogo le vendite in azienda, la produzione annua si riferisce invece alle quantità di bevande alcoliche che il fabbricante stima che produrrà nell'anno in cui ha luogo la vendita.

Capitolo 5

Sezione 2³

Solo la società di vendita al dettaglio può effettuare vendite al dettaglio di bevande spiritose, vino, “vollbier” e altre bevande alcoliche fermentate e preparazioni simili alle bevande alcoliche.

Tuttavia, i titolari di un'autorizzazione alla vendita in azienda possono effettuare vendite al dettaglio di bevande alcoliche conformemente alle disposizioni del capitolo 5 bis.

Capitolo 5 bis. Vendite in azienda

Autorizzazione alla vendita in azienda

Sezione 1. Le vendite in azienda sono soggette ad autorizzazione (autorizzazione alla vendita in azienda).

Condizioni per un'autorizzazione

Sezione 2. Un'autorizzazione alla vendita in azienda può essere concessa a un fabbricante indipendente che fabbrica autonomamente bevande alcoliche a titolo professionale, se:

1. la parte caratteristica della produzione avviene nel luogo di fabbricazione, e

2. la produzione annua del fabbricante di

a) bevande spiritose non supera i 75 000 litri,

b) bevande alcoliche fermentate fino al 10 % in volume di alcol non supera i 400 000 litri, e

c) bevande alcoliche fermentate con contenuto alcolico superiore al 10 % in volume non supera i 200 000 litri.

I produttori di vino vinificano inoltre esclusivamente uve provenienti dalle proprie piantagioni.

Condizioni di base per le vendite in azienda

Sezione 3. Il titolare dell'autorizzazione può effettuare vendite in azienda da un unico punto vendita.

Ai fini del presente capitolo, per "punto vendita" si intende il luogo in cui la maggior parte delle bevande alcoliche è stata prodotta. Nel caso dei produttori di vino, il punto vendita può fare riferimento, in alternativa, al luogo in cui è stata coltivata la maggior parte delle uve.

Sezione 4. Le vendite in azienda possono essere effettuate solo ai consumatori che partecipano a una visita organizzata dal titolare dell'autorizzazione e relativa alla bevanda alcolica in questione. La visita è effettuata nelle immediate vicinanze del punto vendita.

La visita ha un carattere di sensibilizzazione e una certa durata ed è offerta ai consumatori a pagamento.

Sezione 5. Le vendite in azienda a ciascun consumatore durante una singola visita non devono superare una quantità di 0,7 litri di bevande spiritose, tre litri di vino, tre litri di "vollbier" e tre litri di altre bevande alcoliche fermentate.

Domande di autorizzazione

Sezione 6. Le domande di autorizzazione alla vendita in azienda sono presentate per iscritto al comune in cui si trova il punto vendita.

Autocontrollo e fornitura di informazioni

Sezione 7. La persona che effettua vendite in azienda deve effettuare controlli specifici (autocontrollo) sulla vendita e sulla manipolazione in

relazione ad altri aspetti ed è responsabile dell'elaborazione di un adeguato programma di autocontrollo.

Il programma di autocontrollo e le altre informazioni necessarie per l'esame da parte dell'autorità comunale sono allegati alla domanda di autorizzazione ai sensi della sezione 6.

Decisioni in materia di autorizzazioni

Sezione 8. L'autorizzazione alla vendita in azienda può essere concessa solo alle persone che dimostrino di essere idonee ad esercitare l'attività in virtù delle proprie circostanze personali, economiche e di altra natura e di poter svolgere l'attività conformemente ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

Il richiedente deve inoltre dimostrare, mediante una prova, di conoscere la presente legge e i relativi regolamenti che sono necessari per poter svolgere le attività di vendita in azienda in modo legale.

Sezione 9. La domanda di autorizzazione alla vendita in azienda non può essere accolta senza il parere dell'autorità di polizia.

Nel suo parere, l'autorità di polizia espone tutte le circostanze su cui si basa la propria valutazione e, in particolare, formula osservazioni sull'idoneità generale del richiedente ai fini dell'attività.

Sezione 10. Se, a causa dell'ubicazione del punto vendita, della struttura della visita o di altre circostanze, le vendite in azienda possono comportare problemi in termini di ordine e sobrietà o un rischio particolare per la salute umana, un'autorizzazione alla vendita in azienda può essere rigettata anche se sono soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Sezione 11. L'autorizzazione alla vendita in azienda riguarda uno spazio definito destinato alla vendita di bevande alcoliche. Lo spazio deve essere a disposizione del titolare dell'autorizzazione.

Più titolari dell'autorizzazione non possono utilizzare uno spazio comune per la vendita in azienda.

Limitazione temporale delle autorizzazioni

Sezione 12. L'autorizzazione alla vendita in azienda ha una durata determinata e può essere valida al più tardi fino al 31 maggio 2031.

Personale

Sezione 13. Il titolare dell'autorizzazione o un responsabile delle vendite da lui designato supervisiona le vendite in azienda ed è presente presso il punto di vendita per tutto il periodo di vendita. Il responsabile delle vendite deve aver raggiunto l'età di 20 anni ed essere idoneo al compito alla luce delle sue caratteristiche personali e di altre circostanze.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare al comune il nome o i nomi della persona o delle persone designate ad essere responsabili delle vendite in azienda.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a garantire che il personale impiegato nelle vendite in azienda disponga delle conoscenze necessarie in materia di vendite in azienda.

Orari di vendita

Sezione 14. Il comune stabilisce i periodi durante i quali possono aver luogo le vendite in azienda. Tuttavia le vendite in azienda non possono aver luogo prima delle 10:00 e non possono durare oltre le 20:00.

Nel determinare l'orario delle vendite in azienda, si tiene conto in particolare del fatto che le vendite possano comportare problemi in termini di ordine e sobrietà o un rischio particolare per la salute umana.

Fissazione dei prezzi delle bevande alcoliche e delle visite

Sezione 15. Il prezzo delle bevande alcoliche vendute in relazione alle vendite in azienda non può essere inferiore al costo di produzione e ad un margine ragionevole.

Il prezzo dell'organizzazione di una visita da fornire in relazione alle vendite in azienda non può essere inferiore al costo della visita e ad un margine ragionevole.

Informazioni sugli effetti negativi

Sezione 16. In relazione all'organizzazione di una visita, il titolare dell'autorizzazione fornisce informazioni sugli effetti nocivi dell'alcol.

Tasse

Sezione 17. Il comune può riscuotere una tassa per l'esame della domanda di autorizzazione alla vendita in azienda sulla base dei motivi stabiliti dal consiglio comunale.

Il comune può inoltre addebitare una tassa per il controllo di cui al capitolo 9 di una persona in possesso di un'autorizzazione alla vendita in azienda.

Autorizzazioni

Sezione 18. Il governo può emanare regolamenti sul termine entro il quale il comune deve prendere una decisione in merito alle autorizzazioni alla vendita in azienda.

Sezione 19. Il governo, o l'autorità da esso designata, può emanare regolamenti riguardanti:

1. la esenzioni dall'obbligo di cui alla sezione 2, secondo cui la fabbricazione deve aver luogo autonomamente,
2. il formato, la durata e il contenuto delle visite di cui alla sezione 4,

3. la struttura dei programmi di autocontrollo di cui alla sezione 7, primo paragrafo,
4. le prove di cui alla sezione 8, secondo paragrafo, e le eccezioni, in taluni casi, all'obbligo di esame,
5. i requisiti relativi allo spazio di cui alla sezione 11, primo paragrafo,
6. la fissazione dei prezzi a norma della sezione 15, e
7. le informazioni di cui alla sezione 16.

Capitolo 8

Sezione 7⁴

Chiunque produca bevande alcoliche o preparazioni simili alle bevande alcoliche a partire da materie prime prodotte nella propria azienda agricola e sia titolare di un'autorizzazione permanente alla somministrazione ha il diritto, previa notifica al comune, di offrire degustazioni delle bevande o delle preparazioni di propria produzione nel luogo di fabbricazione.

In mancanza di tale autorizzazione, il fabbricante può offrire degustazioni di bevande alcoliche o preparazioni simili alle bevande alcoliche di propria produzione nel luogo di fabbricazione, purché sia prevista un'autorizzazione speciale per la degustazione.

Il titolare di un'autorizzazione alla vendita in azienda può, unitamente a tali vendite, offrire degustazioni delle bevande alcoliche di propria produzione, alle quali si riferisce l'autorizzazione.

Capitolo 9

Sezione 2⁵

Il comune e l'autorità di polizia controllano il rispetto delle norme applicabili in relazione alla somministrazione di bevande alcoliche e di preparazioni simili alle bevande alcoliche.

<p>Il comune e l'autorità di polizia controllano inoltre la <i>vendita al dettaglio</i> di birra Folk.</p>	<p>Il comune e l'autorità di polizia controllano inoltre la <i>vendita al dettaglio</i> di birra Folk e le vendite in azienda.</p>
--	--

Il comune deve elaborare un piano di monitoraggio che deve essere presentato al consiglio di amministrazione della contea.

Sezione 3

<p>Ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di pratiche di commercializzazione di cui al capitolo 7, la legge sulla commercializzazione (2008:486) contiene norme specifiche. In caso</p>	<p>Ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di pratiche di commercializzazione di cui al capitolo 7, la legge sulla commercializzazione (2008:486) contiene norme specifiche. In caso</p>
---	---

⁴ Formulazione più recente 2019:345.

6 ⁵ Formulazione più recente 2019:345.

di commercializzazione in locali adibiti alla somministrazione, il controllo del rispetto delle disposizioni relative ai titolari di un'autorizzazione alla somministrazione può essere effettuato anche dal comune. Il capitolo 7, sezione 8, non si applica al controllo da parte del comune.

di commercializzazione in locali adibiti alla somministrazione *o in punti vendita*, il controllo del rispetto delle disposizioni relative ai titolari di un'autorizzazione alla somministrazione *o alla vendita in azienda* può essere effettuato anche dal comune. Il capitolo 7, sezione 8, non si applica al controllo da parte del comune.

Sezione 11

Una persona che ha ottenuto un'autorizzazione alla somministrazione deve notificare al comune quando intende avviare l'attività.

Una persona che ha ottenuto un'autorizzazione alla somministrazione *o alla vendita in azienda* deve notificare al comune quando intende avviare l'attività.

La notifica è effettuata anche in caso di chiusura o interruzione dell'attività. Sono altresì notificate eventuali modifiche delle dimensioni dell'attività o qualsiasi altro aspetto rilevante ai fini del controllo, nonché i cambiamenti significativi nella proprietà.

La notifica è effettuata in anticipo o, se le circostanze che hanno dato luogo all'obbligo di notifica non potevano essere previste, quanto prima.

Sezione 12⁶

Se una persona cui è stata concessa un'autorizzazione alla somministrazione ai sensi della presente legge è deceduta o è stata nominata da un amministratore fiduciario ai sensi del capitolo 11, sezione 7, del codice parentale con un mandato che copre l'attività e l'eredità o l'amministratore fiduciario desidera proseguire l'attività, la notifica è effettuata al comune. La domanda deve pervenire al più tardi due mesi dopo il decesso o la decisione dell'amministratore fiduciario. In caso di ricezione della domanda oltre tale scadenza, l'autorizzazione scadrà.

Se una persona cui è stata concessa un'autorizzazione alla somministrazione *o alla vendita in azienda* ai sensi della presente legge è deceduta o è stata nominata da un amministratore fiduciario ai sensi del capitolo 11, sezione 7, del codice parentale con un mandato che copre l'attività e l'eredità o l'amministratore fiduciario desidera proseguire l'attività, la notifica è effettuata al comune. La domanda deve pervenire al più tardi due mesi dopo il decesso o la decisione dell'amministratore fiduciario. In caso di ricezione della domanda oltre tale scadenza, l'autorizzazione scadrà.

Se il titolare di un'autorizzazione alla somministrazione è dichiarato fallito, l'autorizzazione cessa immediatamente di essere valida.

Se il titolare di un'autorizzazione alla somministrazione *o alla vendita in azienda* è dichiarato fallito, l'autorizzazione cessa

⁶ Formulazione più recente 2013:635.

Se il successore del fallimento desidera continuare l'attività, è necessario presentare una nuova domanda al comune. Il comune si occuperà di tale domanda in via prioritaria.

Nel caso di una persona impegnata nella produzione, nella vendita all'ingrosso o nel commercio di alcol industriale ai sensi della presente legge, la notifica corrispondente di cui al primo e al secondo comma è trasmessa all'Agenzia di sanità pubblica.

Sezione 17

Un comune può notificare un sollecito al titolare di un'autorizzazione alla somministrazione o, in casi più gravi o in caso di recidiva, un ammonimento se questi non:

1. soddisfa i requisiti applicabili alla
2. è conforme alle disposizioni applicabili alla somministrazione ai sensi della presente legge o alle condizioni e ai regolamenti emanati ai sensi della stessa.

immediatamente di essere valida. Se il successore del fallimento desidera continuare l'attività, è necessario presentare una nuova domanda al comune. Il comune si occuperà di tale domanda in via prioritaria.

Un comune può notificare un sollecito al titolare di un'autorizzazione alla somministrazione o *alla vendita in azienda* o, in casi più gravi o in caso di recidiva, un ammonimento se questi non:

1. soddisfa i requisiti applicabili alla notifica dell'autorizzazione, o
2. è conforme alle disposizioni applicabili alla somministrazione o *alla vendita in azienda* ai sensi della presente legge o alle condizioni e ai regolamenti emanati ai sensi della stessa.

Sezione 18 bis

Un comune revoca l'autorizzazione alla vendita in azienda se:

1. l'autorizzazione non viene più utilizzata,
2. le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione a norma del capitolo 5 bis, sezione 2, non trovano più applicazione,
3. si sono verificate attività criminali, note al titolare dell'autorizzazione, nel punto vendita o in relazione ad esso senza che il titolare dell'autorizzazione intervenisse, o
4. il titolare dell'autorizzazione ha violato la presente legge o le disposizioni altrimenti applicabili all'autorizzazione in modo tale che un ammonimento non sia una misura sufficientemente invasiva oppure il titolare

dell'autorizzazione ha ricevuto uno o più ammonimenti senza che le circostanze che hanno dato luogo alla segnalazione siano state risolte.

-
1. La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2025.
 2. La legge scade alla fine di maggio 2031.